

le al servizio prestato (art. 10 del vigente accordo previdenziale 6 ottobre 1951).

Ove l'Amministrazione intendesse informare il provvedimento a criteri di liberalità nei riguardi delle impiegate coniugate sprovviste dei requisiti per l'anticipato collocamento in quiescenza, potrebbe essere concessa la liquidazione integrativa prevista dall'art. 40 del contratto collettivo di lavoro (nella misura di mezza mensilità di stipendio per ogni anno di servizio prestato dopo l'ottavo) anche alle donne coniugate da oltre un anno e senza la limitazione del 14° anno di servizio (*).

(*) Art. 40 c.c.l. 1941: "La lavoratrice che contragga un matrimonio può chiedere, entro un anno dalla celebrazione di esso, la risoluzione del contratto d'impiego.

In tal caso le spetta una mensilità della retribuzione per ogni anno di servizio. Se però il matrimonio è contratto fra l'8° ed il 14° anno di servizio le competono anche tante altre mezza mensilità in più per ogni anno di servizio prestato tra l'8° ed il 14° anno".